



ORIGINALE

N. 78 del Reg. Delib.

COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022.

L'anno **2023**, il giorno **20** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:20**, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in sala Consiliare "E. Feruglio" i seguenti Consiglieri:

CUCCI GIOVANNI	Sindaco	Presente
BARBIERO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARAVAGGI MARCELLO	Consigliere	Presente
COMUZZO ORNELLA	Consigliere	Presente
DEL FABBRO GIULIA	Vice Sindaco	Assente
DI BERT ADALGISA	Consigliere	Presente
FABRIS FEDERICO	Consigliere	Presente
FERUGLIO FRANCESCO	Consigliere	Presente
MARTINI ANDREA	Consigliere	Presente
MAURO GIOVANNA	Consigliere	Presente
MORANDINI PAOLO	Consigliere	Presente
SPINELLI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
TONETTO GIORGIO	Consigliere	Assente
AMATO GIUSEPPE	Consigliere	Presente in collegamento
BONETTI OSCAR	Consigliere	Presente
BOTTO TALITA	Consigliere	Presente
BULFONE ANTONELLA	Consigliere	Presente
GRIMAZ GIORGIO	Consigliere	Presente
MARINI ALFIO	Consigliere	Presente
MIAN DANIELA	Consigliere	Presente
PARON GIULIA	Consigliere	Presente

Assiste il **Segretario comunale Dott.ssa CANTARUTTI LUISA**, presente nella sede comunale in sala Consiliare "E. Feruglio" il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. CUCCI GIOVANNI**, nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO di quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - "Decreto correttivo";

CONSIDERATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 24 T.U.S.P., il Comune, con deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, alla data del 23 settembre 2016;

VISTO l'art. 20 del succitato D.Lgs. 175/2016, il quale al comma 1 dispone che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che i suddetti piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

RICORDATO che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

PRESO ATTO delle "Linee guida", disposte dal Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti – per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto prot. n. 9489, inviato alla Corte dei Conti tramite PEC in data 31.03.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, ovvero, con alcune precisazioni effettuate, il mantenimento delle società partecipate possedute;

PRESO ATTO delle valutazioni effettuate e delle motivazioni addotte in sede di approvazione della Revisione Straordinaria, giusta deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2017, volte al mantenimento di tutte le partecipazioni in essere;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 70 del 20.12.2022, con cui è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., possedute dall'Ente al 31.12.2021.

CONSIDERATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, effettuando le necessarie analisi dei dati forniti dalle società partecipate, nonché reperendo i dati economico –patrimoniali direttamente dai bilanci delle società in questione;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

VISTI gli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale per la predisposizione del provvedimento di ricognizione periodica;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, concernente il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", che testualmente recita:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti .

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 30, l'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti AUSIR ha trasmesso le relazioni sulla situazione gestionale dei servizi svolti nel corso dell'anno 2022 dalle società NET S.p.A, per la gestione integrata dei rifiuti urbani, e CAFC S.p.A, in merito alla gestione del servizio idrico integrato;

ATTESO che le suddette relazioni costituiscono appendice della relazione ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016, e sono riportate nell'**allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse:

- 1. DI PRENDERE ATTO** delle valutazioni effettuate e delle motivazioni addotte in sede di approvazione della Revisione Straordinaria, giusta deliberazione consiliare 35 del 27.09.2017, volte al mantenimento di tutte le partecipazioni in essere.
- 2. DI PRENDERE ALTRESI' ATTO** di quanto disposto con deliberazione consiliare n. 70 del 20.12.2022, con cui è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., possedute dall'Ente al 31.12.2022.
- 3. DI APPROVARE** la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 4. DI PRENDERE ATTO** delle relazioni predisposte, ai sensi del comma 2 dell'art. 30, dall'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti AUSIR, sulla situazione gestionale dei servizi svolti nel corso dell'anno 2022 dalle società NET S.p.A, per la gestione integrata dei rifiuti urbani, e CAFC S.p.A, in merito alla gestione del servizio idrico integrato, riportate nell'**allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 5. DI DISPORRE** che il provvedimento di ricognizione di cui alla presente deliberazione sia trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, e reso disponibile alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4, ex art. 20, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii..
- 6. DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, ex art. 17 della L.R. 17/2004 e ss.mm.ii..

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

C.C. N. 78 DEL 20/12/2023

Il Sindaco illustra il punto in oggetto posto all'approvazione del Consiglio comunale.

Alle ore 19.10. escono la Vicesindaco Del Fabbro e il Consigliere Tonetto portando a 19 il numero dei Consiglieri presenti.

Il Sindaco chiede se ci sono altre osservazioni; non sussistendo interventi si pone ai voti la proposta con il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 19 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. / su n. 19 Consiglieri votanti e n. 19 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.
Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse,

II CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 19 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. / su n. 19 Consiglieri votanti e n. 19 Consiglieri presenti; dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
CUCCI GIOVANNI

Il Segretario
CANTARUTTI LUISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 22/12/2023 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al 06/01/2024, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Tavagnacco, addì 22/12/2023

Il Responsabile della pubblicazione
Cosetta Antoniazzi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI CUCCI
CODICE FISCALE: CCCGNN59H02L195Y
DATA FIRMA: 22/12/2023 14:45:46
IMPRONTA: 3F3092744795A0B549AEFD4784AB9666560C79F0C405C778B1EBBA6FCEE617C2
560C79F0C405C778B1EBBA6FCEE617C2D31B53CCAAB938123C5CD22BF0B1BA2E
D31B53CCAAB938123C5CD22BF0B1BA2EA3E18AB72AB9FA9FC34F605D734D52FF
A3E18AB72AB9FA9FC34F605D734D52FF3C51425DB567940F21F061327F1C38D4

NOME: CANTARUTTI LUISA
CODICE FISCALE: CNTLSU67B44I403E
DATA FIRMA: 22/12/2023 14:55:27
IMPRONTA: 8E364C2C0F252FE710E57D36B30ADF103F68DC5DD055CD3FF7ED47529D53E8E3
3F68DC5DD055CD3FF7ED47529D53E8E36D63622C6E869EE2C2E34BCB27DFDA4E
6D63622C6E869EE2C2E34BCB27DFDA4E6B7ABA053ABE1D305E04E24D9F896C3E
6B7ABA053ABE1D305E04E24D9F896C3EC9DC4FEFCB1C8BE34B5C994A97D41D90

NOME: COSETTA ANTONIAZZI
CODICE FISCALE: NTNCTT73M54L483Z
DATA FIRMA: 22/12/2023 14:57:52
IMPRONTA: 947754942146E4562096DA017BB6726F75A8DFF672543712ACD9239033D5EDE4
75A8DFF672543712ACD9239033D5EDE49C7A405DA7E94C5382EEF491F1E4DDE3
9C7A405DA7E94C5382EEF491F1E4DDE37EF5877996C16D810FE7319EA2C1691C
7EF5877996C16D810FE7319EA2C1691CC8C37296C1384AE8FAD4B75952A34B43